

REGOLAMENTO (CE) N. 866/2007 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽²⁾, prevedeva l'attuazione delle misure definite nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Liberia, compresi un embargo sulle armi e il divieto di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari.

(2) In conformità delle risoluzioni 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) e 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC ⁽³⁾, 2006/518/PESC ⁽⁴⁾ e 2007/93/PESC del Consiglio hanno confermato la proroga delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2004/137/PESC e disposto alcune modifiche.

(3) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽⁵⁾, vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari e l'importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.

(4) Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1731 (2006), che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Liberia disposte dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha deciso che le misure sulle armi non si dovevano applicare alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali — salvo armi e munizioni non letali — destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell'ottobre 2003.

(5) La posizione comune 2007/93/PESC dispone un'ulteriore deroga per tali forniture e sollecita l'azione della Comunità.

(6) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 234/2004 per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

(7) È opportuno che la modifica abbia effetto retroattivo alla data successiva all'adozione della risoluzione 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:

a) assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi:

⁽¹⁾ GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).

⁽³⁾ Posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38).

⁽⁴⁾ Posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36).

⁽⁵⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 719/2007 (GU L 164 del 25.6.2007, pag. 1).